Cass., sez. III, sent. 20 marzo 2017, n. 7043. Pres. VIVALDI est. TATANGELO [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

L'estinzione del processo esecutivo sospeso, ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c. (nella formulazione della disposizione introdotta dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69), in caso di mancata introduzione o riassunzione della fase di merito del giudizio di opposizione, si determina (come espressamente previsto nella formulazione originaria della disposizione) anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo, e non solo quando esso sia stato emesso direttamente dal giudice dell'esecuzione e non sia stato reclamato o sia stato confermato in sede di reclamo.

L'estinzione del processo esecutivo sospeso, ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c. (nella formulazione della disposizione introdotta dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69), si determina, oltre che in caso di mancata o tardiva introduzione o riassunzione della fase di merito del giudizio di opposizione, anche nel caso in cui detto giudizio di merito sia stato tempestivamente introdotto o riassunto, ma si estingua successivamente.

L'art. 624, co. 3, c.p.c. recita: Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616 c.p.c., il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'art. 630, terzo comma.

Con la riformulazione dell'art. 624, commi 3 e 4, c.p.c. (applicabile ai soli giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma) il Legislatore ha inteso superare i dubbi e le ambiguità provocate dalla precedente stesura. L'istituto della sospensione è stato armonizzato con il principio di anticipazione degli effetti dei provvedimenti anticipatori e non meramente conservativi, principio introdotto con la riforma del 2006 (eventualizzazione del giudizio di merito dei procedimenti cautelari). Si realizza, infatti, un'anticipazione dell'effetto finale del giudizio di merito di opposizione. La nuova norma prevede che il provvedimento di sospensione si stabilizza, diviene cioè idoneo a segnare la sorte del processo di esecuzione, rendendone possibile l'estinzione qualora nessuno dei soggetti interessati introduca il giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal giudice ex art. 616 c.p.c.. La soddisfazione dell'interesse del soggetto passivo dell'esecuzione si realizza in modo completo ed in via definitiva non solo con il provvedimento di sospensione, ma soprattutto – attraverso l'attività successiva del G.E. il quale, preso atto della stabilizzazione della sospensione ex art. 624, co. 3, c.p.c., estingue la procedura esecutiva. Pertanto nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma dell'art. 624 c.p.c., se l'ordinanza non viene reclamata, ovvero se viene confermata in sede di reclamo e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. Resta da stabilire se la mancata introduzione del giudizio di merito comporti la stabilizzazione del provvedimento indilazionabile o la sua caducazione. Vale la pena di evidenziare che, qualora nessuna delle parti provveda all'introduzione del giudizio di merito entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 616 c.p.c., potrebbe configurarsi la perdita di efficacia della sospensione, in applicazione dell'art. 669 novies, comma 1, c.p.c. ovvero, al contrario, il definitivo consolidamento di quell'ordinanza, ai sensi del novellato art. 669 octies, commi 5 ss., c.p.c., dettati per i provvedimenti aventi natura anticipatoria. Ritenendo l'ordinanza di sospensione idonea ad anticipare l'effetto estintivo del procedimento, come si desume dal contesto complessivo delle riforme del 2006 e del 2009, si propende per la seconda ipotesi.

Con la sentenza in commento la S.C., proprio partendo da tale posizione, giunge a ritenere che «l'estinzione del processo esecutivo sospeso, ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c. (nella formulazione della disposizione introdotta dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69), si determina, oltre che in caso di mancata o tardiva introduzione o riassunzione della fase di merito del giudizio di opposizione, anchenel caso in cui detto giudizio di merito sia stato tempestivamente introdotto o riassunto, ma si estingua successivamente».

Ciò sia in considerazione del diritto positivo, che dalla ratio dell'istituto.

E difatti, ragiona il Collegio, come l'estinzione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 310, comma 2,c.p.c., determina l'inefficacia di tutti gli atti processuali relativi al giudizio stesso (salve le eccezioni espressamente previste dalla legge) così, anche per l'opposizione all'esecuzione, una volta estinto il giudizio a cognizione piena, la perdita degli effetti di tutti gli atti del processo comporta che esso non potrà più ritenersi regolarmente introdotto (o riassunto) nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione, così determinandosi in via diretta la situazione cui l'art. 624, comma 3, c.p.c. ricollega l'estinzione del processo esecutivo.

Tale conclusione, tra l'altro, appare in linea con la *ratio* dell'istituto introdotto con la riforma del processo esecutivo del 2006 e del 2009: ottenere una deflazione attribuendo al provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione, in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito, l'attitudine a determinare l'estinzione del processo esecutivo, conferendo allo stesso una natura ontologicamente conservativa con la capacità potenziale di determinare effetti analoghi a quelli di un provvedimento (parzialmente) anticipatorio degli effetti della decisione di merito, prevedendo l'automatica estinzione dell'esecuzione sospesa laddove non venga instaurato il giudizio di opposizione a cognizione piena, secondo un meccanismo analogo a quello che opera, ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c., per i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.

Nell'ottica del fine deflattivo dell'istituto la S.C., in maniera completamente condivisibile, ritiene razionale e coerente che l'onere di coltivare e portare alla sua definizione il giudizio di opposizione spetti alla parte cui è attribuito l'onere di darvi tempestivo inizio al fine di scongiurare l'estinzione del processo esecutivo, escludendo quella sorta di illogica "staffetta" tra creditore opposto e debitore opponente, contraria alla logica di base dell'istituto che si fonda sull'aspirazione alla definitività del provvedimento di sospensione mediante la previsione della sua naturale evoluzione in estinzione del processo esecutivo in alternativa allo svolgimento del giudizio di opposizione a cognizione piena.

L'applicabilità dell'art. 669-novies, comma 1, c.p.c., appare con evidenza incompatibile con la disciplina positiva dell'istituto.

L'estinzione del processo esecutivo, infatti, determina gli effetti pratici che comporterebbe l'accoglimento dell'opposizione (e cioè la definitiva perdita di effetti del pignoramento e di tutti gli atti di esecuzione), con l'esclusione solo di quelli ricollegabili al giudicato, analogamente a quanto avviene per gli ordinari provvedimenti cautelari cd. anticipatori, ed essa costituisce l'indefettibile conseguenza, secondo la disciplina normativa, del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, in mancanza del giudizio di opposizione.

Nonostante la natura ontologicamente conservativa della sospensione dell'esecuzione, il legislatore le ha attribuito, in via positiva, attraverso il meccanismo di cui all'art. 624, comma 3, c.p.c., l'effetto di determinare l'estinzione del processo esecutivo in caso di mancata introduzione del giudizio di merito dell'opposizione, e l'estinzione determina a sua volta gli effetti pratici della sentenza di accoglimento dell'opposizione (in particolare la definitiva cessazione degli effetti del pignoramento, e comunque tutti gli effetti che non sono ricollegabili al giudicato).

Nell'attuale disciplina positiva, in altri termini, la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. - provvedimento cautelare che resta di per sé di natura conservativa - è però in grado, in

qualche modo, di assicurare a chi lo ottiene la possibilità di conseguire alcuni degli effetti della decisione del giudizio di merito cui è strumentale, attraverso il suo effetto estintivo del processo esecutivo.

Una volta esclusa l'applicabilità, all'istituto previsto dall'art. 624, comma 3, c.p.c., della disposizione di cui all'art. 669-novies, comma 1, c.p.c., la Corte nomofilattica, infine, ritiene evidente che, poiché l'estinzione del giudizio di opposizione non può determinare la caducazione del provvedimento di sospensione, in tal caso debba dichiararsi l'estinzione dell'esecuzione, non essendo ovviamente ipotizzabile (specie nell'ottica deflattiva alla base della riforma del 2009, che prevede la dichiarazione di estinzione anche di ufficio) che possa sopravvivere la sola sospensione senza più la pendenza del giudizio di merito-

Non dimentichiamo che il Legislatore ha scelto di far rientrare l'estinzione ex art. 624 c.p.c. tra le fattispecie estintive conseguenti all'inattività delle parti.

Cass., sez. III, sent. 23 marzo 2017, n. 7421. Pres. VIVALDI est. DE STEFANO [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

In caso di provvedimento di sgravio notificato in epoca successiva all'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., l'abbandono - sin dal giudizio di primo grado - della domanda di annullamento della cartella esattoriale opposta, pur restando ferme le altre domande autonomamente proposte, comporta il venir meno dell'oggetto stesso della prima domanda o, se non altro, dell'interesse dichiarato alla stessa. Il giudice d'appello, pertanto, non può esaminare la questione di giurisdizione relativamente alla domanda di annullamento della cartella, perché riguardo ad essa il processo non può essere proseguito per l'intervenuta cessazione della materia del contendere, il cui accertamento ha natura pregiudiziale.

In sede di ricorso per cassazione, la pronuncia di cessazione della materia del contendere risulta pregiudiziale persino alla decisione sulla giurisdizione e, quindi, deve essere adottata prima ancora di quella sulla giurisdizione.

La cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del processo a seguito di una vicenda che può essere di natura processuale o sostanziale.

Il Codice di procedura civile non conosce tale istituto, che trova il proprio addentellato normativo nell'articolo 26, comma 7, della legge 1034/1971, per il processo amministrativo, e nell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 546/1992, per il processo tributario.

In particolare, il citato articolo 46, comma 2, del Dlgs 546/1992 prevede che "La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28".

La Cassazione ha chiarito, in più decisioni, che è "inequivocamente" consentita "l'impugnazione dello stesso secondo le regole ordinarie", precisando - tra l'altro - che, al di là del nomem iuris attribuito al provvedimento con il quale viene dichiarata la cessazione della materia del contendere tale pronuncia ha carattere decisorio perché accertativa di una sopravvenuta situazione giuridicamente rilevante.

Ampio è il dibattito circa la natura giuridica del provvedimento di cessazione della materia del contendere.

Si discute da tempo, difatti, se si è in presenza di provvedimento di rito ovvero di merito.

La questione non è di poco conto, soprattutto se ci si ferma a riflettere sui possibili risvolti che una scelta, nell'uno o nell'altro senso, può avere in relazione alla formazione del giudicato. Una prima posizione, a tal proposito, ritiene che la pronuncia di cessazione della materia del contendere debba intendersi come una sentenza di merito, soprattutto quando con la stessa vengono accertati eventi che influiscono sul rapporto sostanziale. Aderendo a questa tesi, la sentenza risulta idonea a costituire un giudicato sostanziale.

Al contrario, c'è chi assimila la pronuncia di cessazione della materia del contendere ad una sentenza di estinzione, e quindi a una sentenza di rito. Quest'ultima tesi poggia inevitabilmente su una considerazione ben precisa: da un lato, la pronuncia di cessazione della materia del contendere è equiparabile a quella di sopravvenuta carenza di interesse ad agire e, quindi, a un sopravvenuto venir meno di un presupposto di rito, quale è quello individuato dall'articolo 100 del Codice di procedura civile; dall'altro lato, è lo stesso articolo 46, comma 1, del Dlgs 546/1992 che parla espressamente di "giudizio estinto", evidenziando in tal modo che si tratta di una mera pronuncia di estinzione del processo.

La scelta tra le due posizioni predette rileva anche sotto altro profilo: se si considera il provvedimento di cessazione della materia del contendere come una pronuncia di estinzione di rito, la sentenza impugnata non può che passare in giudicato; di converso, se si considera il provvedimento di cessazione della materia del contendere come una pronuncia di merito, la sentenza impugnata viene inevitabilmente sostituita da quella che dichiara l'estinzione del processo. In tempi relativamente recenti, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno fatto chiarezza sulla questione, pervenendo alla conclusione che la pronuncia con la quale viene dichiarata la cessazione della materia del contendere costituisce una sentenza di mero rito (Cass. SSUU, sent. 1048/2000). Più precisamente, con tale pronuncia i giudici hanno affermato che la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, la cui declaratoria non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato.

In una successiva decisione, le stesse sezioni unite, confermando tale indirizzo ermeneutico, hanno precisato che, in sede di ricorso per cassazione, la pronuncia di cessazione della materia del contendere risulta pregiudiziale persino alla decisione sulla giurisdizione e, quindi, deve essere adottata prima ancora di quella sulla giurisdizione (Cass. SSUU, sent. 18956/2003). Ed ancora, la Corte nomofilattica, afferma che la declaratoria di cessazione della materia del contendere deve prevalere su quella di inammissibilità del ricorso nelle ipotesi di "definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti", pur precisandosi che "ove nel corso di giudizio di legittimità sia intervenuto un fatto che importi la cessazione della materia del contendere, la relativa statuizione si risolve nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso (n.d.r. per cassazione), essendo venuto meno l'interesse ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione, interesse che deve sussistere non solo al momento dell'impugnazione, ma anche in quello della decisione".

La pronuncia in esame conferma il più recente e costante orientamento della S.C..

Cass., sez. III, sent. 7 marzo 2017, n. 5608. Pres. VIVALDI est. FRASCA [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

In caso di provvedimento di sgravio notificato in epoca successiva all'opposizione *ex* artt. 615 e 617 c.p.c., l'abbandono - sin dal giudizio di primo grado - della domanda di annullamento della cartella esattoriale opposta, pur restando ferme le altre domande autonomamente proposte, comporta il venir meno dell'oggetto stesso della prima domanda o, se non altro, dell'interesse dichiarato alla stessa. Il giudice d'appello, pertanto, non può esaminare la questione di giurisdizione relativamente alla domanda di annullamento della cartella, perché

riguardo ad essa il processo non può essere proseguito per l'intervenuta cessazione della materia del contendere, il cui accertamento ha natura pregiudiziale.

L'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615 c.p.c., pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un giudizio unico, sia quando il processo nel merito segua davanti allo stesso giudice dell'esecuzione perché competente, sia quando prosegue a seguito di riassunzione davanti al giudice competente nel merito nel termine per la riassunzione fissato dal giudice dell'esecuzione. Ne deriva, che in questo secondo caso, agli effetti dell'applicazione del regime di cui all'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., per il caso di mancata tempestiva riassunzione nel detto termine, il discrimine temporale dell'applicazione della nuova formulazione di detta norma - applicabile solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi dell'art. 58, comma 1, di essa - va individuato nel momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione e non nel momento della riassunzione.

Ne consegue che, in un processo di opposizione all'esecuzione già pendente alla data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, l'inosservanza del termine per la riassunzione verificatasi dopo detta data resta regolata dal vecchio testo dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., di modo che l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione è rilevabile solo ad istanza di parte, da svolgersi prima di ogni altra difesa.

Allorquando il giudice dell'esecuzione, investito di un'opposizione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., all'esito della fase sommaria del procedimento, ravvisata la competenza sul merito di altro giudice (ancorché il giudizio di merito sia soggetto alle regole del rito ordinario e, dunque, la forma della riassunzione sia regolata dall'art. 125 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.), fissi per la riassunzione dinanzi ad esso il termine di cui alla seconda parte dell'art. 616 c.p.c., disponendo che la riassunzione debba avvenire "con iscrizione a ruolo" presso quel giudice, l'apparenza del provvedimento, nonostante la sua erroneità, impone di riassumerlo depositando l'atto riassuntivo davanti all'ufficio dichiarato competente. Ne consegue che la riassunzione non può essere ritenuta tardiva per essere la notifica dell'atto, depositato con la forma di un ricorso al giudice, avvenuta successivamente alla scadenza del termine di riassunzione e, pertanto, non si realizza una fattispecie di estinzione del giudizio ai sensi del terzo comma dell'art. 307 c.p.c..

Cass., sez. III, sent. 9 marzo 2017, n. 6015. Pres. est. CHIARINI [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

In ipotesi di sospensione dell'esecuzione su accordo delle parti ai sensi dell'art. 624-bis cod. proc. civ., mancando l'espressa regolamentazione della forma dell'atto riassuntivo, va attribuita portata generale alla disposizione e, pertanto, la parte interessata alla riassunzione del processo è tenuta unicamente al deposito, nel termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione del periodo di sospensione, di istanza di riassunzione diretta al giudice dell'esecuzione, il quale fissa sulla stessa udienza per l'audizione delle parti con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria.